

**VERBALE DELLA RIUNIONE SINDACALE
IN DATA 23 OTTOBRE 2013**

L'anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di ottobre, alle ore 15.00, presso l'Aula Smeraldo della sede centrale dell'Istituto, si sono riunite le delegazioni sindacali del Comparto e la delegazione di parte pubblica – previa convocazione del 17 ottobre 2013 (prot. n. 11208) – per decidere in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno:

- *contrattazione integrativa aziendale;*
- *varie ed eventuali.*

Sono presenti per la RSU:

- Luigi Pirito
- Ottavio Portanti
- Giuseppe Gatti
- Annamaria Mustillo
- Luigi D'Innocenzo
- Claudio Belfiore
- Domenico La Gamba
- Mario Parisse
- Gabriella Parisciani

È presente per la CGIL:

- Giuseppe Cirillo

È presente per la CISL FPS:

- Giuseppe Iodice

Per la Parte pubblica, sono presenti:

- Fernando Arnolfo, Direttore Generale;
- Giancarlo Cecchini, Direttore Amministrativo;
- Luca Di Tommaso, Dirigente del reparto Risorse Umane;
- Ilaria Marinelli, collaboratore amministrativo, in qualità di segretario verbalizzante.

Viene dichiarata aperta la seduta.

Le Parti procedono all'esame comparato della piattaforma di contrattazione integrativa, consegnata via mail alle OO.SS. Si procede, a seguito di approfondita valutazione, all'approvazione dei seguenti articoli:

- Premessa
- art. 1 (Ambito di applicazione, decorrenza, durata e limiti);
- art. 2 (Sistema delle relazioni sindacali);
- art. 3 (Diritti sindacali);
- art. 4 (Comitato Unico di Garanzia);
- art. 5 (Mobilità interna);
- art. 6 (Mobilità esterna);
- art. 7 (Pausa pranzo)
- art. 8 (Norme generali sull'orario di servizio)
- art. 9 (Articolazione dell'orario di lavoro)
- art. 10 (Banca delle Ore).

Alle ore 17.15, il Sig. Giuseppe Iodice si allontana dalla riunione.

Le parti si riservano di introdurre limitate modifiche qualora ritenute necessarie, a seguito dell'esame integrale del testo.



A collection of handwritten signatures in black and blue ink, including a blue signature 'li.' at the top right, several black signatures in the middle right, and a row of signatures at the bottom.

Le OO.SS. e la RSU chiedono all'Amministrazione di dare attuazione, a stretto giro, alle parti del contratto integrativo relative all'orario di lavoro, prive di incidenza economica, mediante una circolare interna.

L'Amministrazione dichiara la propria disponibilità a riguardo.

Le OO.SS. e la RSU reiterano le richieste relative alla formazione degli anni pregressi rimaste tutt'oggi inevase.

L'Amministrazione comunica che il ritardo è dovuto alla circostanza che i dati antecedenti al 2011 sono disponibili in formato esclusivamente cartaceo e richiedono un complesso lavoro di catalogazione. La Direzione si impegna a fornire i dati richiesti entro un breve lasso di tempo.

Le Parti, al fine di poter proseguire nell'esame del testo, concordano di fissare la prossima riunione alla data del 7 novembre p.v., h. 15.00.

Alle ore 17.50 la riunione è sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la RSU:

- Luigi Pirito

- Ottavio Portanti

- Giuseppe Gatti

- Annamaria Mustillo


- Luigi D'Innocenzo

- Claudio Belfiore

- Domenico La Gamba

- Mario Parisse

- Gabriella Parisciani



Per la CGIL:

- Giuseppe Cirillo



Per la CISL FPS:

- Giuseppe Iodice



Per la parte pubblica:


- Fernando Arnolfo



- Giancarlo Cecchini



- Luca Di Tommaso



- Ilaria Marinelli



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G. CAPORALE"

CONTRATTO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DEL COMPARTO

PIATTAFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE

Premessa

La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance tenendo conto, in modo specifico dei seguenti principi:

1) la necessità di rispettare il principio di corrispettività ex art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondono alle prestazioni effettivamente rese;

2) l'obbligo da parte della contrattazione integrativa di assicurare livelli adeguati di efficienza e produttività, premiando l'impegno e la qualità della performance.

Le parti danno atto, altresì che il presente contratto tiene conto, per quanto possibile, della natura peculiare dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", Ente pubblico sanitario che svolge attività orientate in primis alla ricerca sul piano nazionale ed internazionale.

Il documento è articolato in n. ____ sezioni e in una lista di n. ____ allegati. L'individuazione degli argomenti deriva dai principali temi introdotti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto e della loro applicazione secondo quanto stabilito negli accordi raggiunti tra Amministrazione e Rappresentanze Sindacali Unitarie.

Il presente contratto è conforme alle norme del Dlgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ai sensi dell'art. 65 del decreto stesso e dell'interpretazione resa con l'art. 6 del D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141 limitatamente a quanto previsto nei CCNL siglati.

Art. 1

Ambito di applicazione, decorrenza, durata e limiti

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale del comparto in servizio presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" (di seguito "Istituto"), con contratto a tempo sia indeterminato che determinato.

2. Il presente contratto raccoglie i principali accordi aziendali raggiunti tra Amministrazione e Rappresentanze Sindacali Unitarie del comparto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Ha durata triennale e decorre dal _____. Si svolge sulle materie, con i vincoli e i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale e dal D.lgs. n. 165 del 2001.

3. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, alla scadenza esso si rinnova tacitamente di triennio in triennio finché non ne sia data disdetta da una delle due parti, con preavviso di almeno tre mesi, o non si giunga alla definizione di un nuovo contratto o fino all'entrata in vigore di un nuovo C.C.N.L. che detti norme incompatibili con il presente CCDI, ovvero di nuove norme di legge in contrasto con il medesimo. Il presente contratto rimane in vigore fino alla stipula del successivo.

CAPO I

RELAZIONI SINDACALI

Art. 2*Sistema delle relazioni sindacali*

1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita come segue:
 - il Direttore Generale;
 - il Direttore Sanitario;
 - il Direttore Amministrativo;
 - il Dirigente del Reparto Risorse Umane.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
 - dalle R.S.U.;
 - dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del C.C.N.L.
3. Le parti convengono che il sistema delle relazioni sindacali è funzionale alla definizione di assetti mirati al conseguimento degli obiettivi di sviluppo dell'Istituto ed al miglioramento delle condizioni propedeutiche a consentire ai lavoratori di esprimere al meglio le proprie capacità professionali nell'ottica del perseguimento di un elevato livello di efficienza ed efficacia e dell'innalzamento degli standard qualitativi del servizio offerto.
4. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
5. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione collettiva integrativa, le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. La contrattazione collettiva integrativa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti implicando l'obbligo di addivenire a un accordo nelle materie previste, oggetto di contrattazione. Le parti, comunque, compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
6. Analogamente si procede durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione, le medesime parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.
7. Le eventuali controversie in merito all'interpretazione del presente contratto verranno risolte dalle parti contraenti in maniera condivisa.

Art. 3*Diritti sindacali*

1. L'Istituto mette a disposizione della RSU e delle organizzazioni sindacali accreditate un locale comune atto a consentire l'esercizio delle loro attività, idonei spazi per l'affissione di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti le materie di interesse sindacale e del lavoro.
2. Viene inoltre messa a disposizione della RSU un apposito spazio nella sezione intranet dell'Istituto da utilizzare per la diffusione delle informazioni sindacali, la cui gestione è affidata alla RSU stessa. Oltre a quanto previsto dall'art. 2 CCNL Integrativo 1998/2001 e dal CCNQ 7 agosto 1998, i componenti della RSU aziendale hanno diritto a utilizzare la posta elettronica dell'Ente sia in entrata che in uscita.
3. I dipendenti hanno diritto, ai sensi del CCNQ del 7 agosto 1998, a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali concordati con l'Istituto, nel limite del monte ore annuo previsto dalla contrattazione nazionale, senza decurtazione della retribuzione.
4. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette, con un preavviso scritto di almeno tre giorni, singolarmente o congiuntamente dalla RSU e/o dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.

5. Lo svolgimento dell'attività sindacale, al di fuori dei permessi retribuiti, preventivamente comunicata al dirigente responsabile della struttura di appartenenza, deve svolgersi all'interno degli appositi spazi dedicati. Devono comunque essere adottate tutte le necessarie iniziative per garantire il diritto all'esercizio dell'attività sindacale.

6. La partecipazione dei componenti della RSU aziendale alle riunioni sindacali e/o alle riunioni del Comitato Unico di Garanzia (CUG) è consentita considerando il tempo occorrente come orario di lavoro retribuito.

7. Le riunioni sindacali e/o le riunioni del CUG si svolgono principalmente durante l'orario di lavoro.

Art. 4

Comitato Unico di Garanzia

1. Il Comitato Unico di garanzia costituito ex legge n. 183/2010 è disciplinato dal regolamento allegato al presente contratto (**All. _____**).

CAPO II

RAPPORTO DI LAVORO

Art. 5

Mobilità interna

1. Al fine di utilizzare al meglio le risorse umane disponibili ed avere in servizio personale altamente qualificato e motivato, l'Istituto dispone l'impiego dello stesso nell'ambito delle strutture situate nel raggio di venticinque chilometri della località di assegnazione, previa informazione ai soggetti di cui all'art. 9, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. Essa avviene nel rispetto della categoria, profilo professionale di appartenenza e sulla base di una procedura selettiva da attivare con scadenza annuale.

2. Non configura un'ipotesi di mobilità lo spostamento del dipendente all'interno della struttura di appartenenza, anche se in un reparto diverso da quello di assegnazione, in quanto rientrante nell'ordinaria gestione del personale affidata al dirigente responsabile.

3. Si distinguono le seguenti tipologie di mobilità e le relative procedure:

a) Mobilità d'urgenza

Al fine di soddisfare le esigenze delle diverse strutture a seguito di eventi contingenti e imprevisti, è disposta l'utilizzazione provvisoria del personale in articolazioni diverse da quelle di assegnazione, limitatamente al perdurare delle situazioni predette.

Tale utilizzazione è disposta per iscritto, con atto motivato, e non può superare, per il singolo dipendente, il limite massimo di un mese nell'anno solare, salvo consenso da parte dell'interessato. La mobilità d'urgenza può essere disposta nei confronti di dipendenti di qualsiasi categoria. Al personale interessato spetta il trattamento di missione, dovuto nel rispetto delle norme vigenti e dei regolamenti interni dell'Istituto.

b) Mobilità ordinaria

La mobilità ordinaria nell'ambito dell'Istituto avviene:

- b1) a domanda, su posti vacanti, prima di procedere alla copertura degli stessi tramite procedure selettive e concorsuali, secondo le vigenti disposizioni di legge;
- b2) a domanda a seguito di ristrutturazione aziendale;

b1) Mobilità ordinaria a domanda

Al verificarsi delle condizioni (disponibilità dei posti da ricoprire), l'Istituto emette apposito avviso interno, pubblicato sul sito internet dell'Ente, ove sono indicati i profili professionali di interesse, le dislocazioni dei posti da ricoprire, i criteri di formulazione

delle graduatorie, i termini per la presentazione delle domande e relativa documentazione.

In presenza di più domande, saranno compilate, per ciascun profilo professionale, apposite graduatorie tenuto conto anche delle situazioni personali e familiari, nonché della residenza anagrafica, e ferma restando la priorità del genitore o del familiare lavoratore che assiste con continuità ed in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado, con *handicap* grave (legge 5 febbraio 1992, n. 104).

In caso di più domande, la valutazione avviene sulla base del godimento dei benefici della Legge n. 104 del 1992; dell'anzianità di servizio; dell'esperienza professionale; del carico familiare, nonché della residenza anagrafica.

b2) Mobilità a domanda a seguito di ristrutturazione aziendale

Il personale risultato in esubero a seguito di processi di ristrutturazione è ricollocato a domanda, per la copertura di posti vacanti.

La ricollocazione interna del personale deve avvenire prioritariamente nel profilo professionale di appartenenza, o in subordine, in diverso profilo professionale dello stesso valore economico, per il quale possieda i requisiti per l'accesso.

In caso di presentazione di domande di ricollocazione in numero superiore rispetto ai posti disponibili per ciascun profilo professionale, sarà nominata apposita commissione, al fine di provvedere, fatte salve le precedenza di cui alla legge n. 104 del 1992, alla formulazione di graduatorie per soli titoli sulla base di criteri individuati per la mobilità a domanda.

Il conferimento del posto a seguito di ricollocazione interna, a domanda o d'ufficio, è disposto con provvedimento del Direttore Generale, da notificare al dipendente interessato.

c) Mobilità d'ufficio

L'Istituto, in mancanza di domande per la mobilità volontaria, può disporre d'ufficio, per motivate esigenze di servizio e/o ai fini della ricollocazione interna degli esuberanti, misure di mobilità interna del personale sulla base dei seguenti criteri:

- individuazione del profilo professionale soggetto a mobilità e delle sedi di destinazione;
- predisposizione di apposita graduatoria comprendente tutto il personale in esubero appartenente al profilo professionale interessato;
- i trasferimenti per il personale in esubero verranno attuati partendo dall'ultimo classificato in graduatoria.

I dipendenti trasferiti avranno il diritto di precedenza per il rientro nella sede di provenienza in caso di graduatoria per mobilità ordinaria, a domanda.

Ove possibile (in presenza di più dipendenti collocati in graduatoria), non sarà trasferito, senza il suo consenso, il lavoratore titolare dei benefici di cui alla l. n. 104/1992.

I dipendenti che non accettano la ricollocazione d'ufficio o che, comunque, rimangono non collocati dopo la conclusione delle procedure di mobilità interna, sono inclusi nell'elenco del personale dichiarato in eccedenza, che dovrà essere notificato agli interessati nel termine di quindici giorni.

Art. 6

Mobilità esterna

a) Mobilità per scambio: a parità di condizioni economiche e di profilo professionale, la mobilità per scambio è consentita a seguito della valutazione positiva e comparata del *curriculum* degli aspiranti. L'eventuale diniego deve essere motivato per iscritto entro 30 giorni dalla richiesta del dipendente.

b) Passaggio diretto di personale tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi: l'Istituto può ricoprire posti vacanti in organico, attraverso le procedure previste dal quadro normativo vigente, mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Devono essere in ogni caso rese pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni e fissati preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole

dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.

Art. 7

Pausa pranzo

1. La pausa pranzo, salve particolari e stabili articolazioni dell'orario di servizio, è obbligatoria, non rinunciabile ed è fruibile nella fascia oraria compresa tra le ore 13.30 e le ore 15.30. Eventuali eccezioni, per motivi di servizio e per periodi definiti, devono essere espressamente autorizzate dal responsabile della struttura di appartenenza.
2. Resta in ogni caso fermo l'obbligo, previsto ai fini del recupero psicofisico, dell'interruzione dell'attività lavorativa per la durata di almeno 30 minuti, che deve risultare da apposite timbrature in entrata e in uscita, salvo casi eccezionali autorizzati dal responsabile della struttura di appartenenza.
3. Il diritto al buono pasto è riconosciuto per le giornate lavorative nelle quali sia stato effettuato un rientro pomeridiano della durata di almeno 1 ora e 12 minuti di lavoro effettivo.
4. In linea generale e secondo quanto disposto dal successivo articolo, salvo ipotesi eccezionali debitamente autorizzate dal responsabile della struttura di appartenenza, vengono riconosciuti due buoni pasto settimanali, in relazione al numero di rientri ordinariamente previsti.

CAPO II

ORARIO DI SERVIZIO

Art. 8

Norme generali sull'orario di servizio

1. L'orario di servizio è ordinariamente articolato in due fasce. Nella fascia antimeridiana il servizio è assicurato, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Nella fascia pomeridiana il servizio è assicurato con appositi rientri (in numero di due) da individuarsi previo accordo con il responsabile della struttura di appartenenza, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
2. Salvo casi eccezionali opportunamente autorizzati dal responsabile della struttura di appartenenza, non è consentita la presenza antecedente le ore 7.30 e successiva alle ore 19.00. L'eventuale presenza antecedente alle ore 7.30 e successiva alle ore 19.00, qualora non autorizzata, non è conteggiata ai fini dell'orario di servizio.
3. In ogni caso, i dirigenti devono assicurare la funzionalità dei servizi per tutti i giorni lavorativi della settimana con personale presente in numero omogeneo in tutti i reparti dell'Istituto ed in entrambe le fasce. Qualora ciò non fosse possibile, si dovrà darne comunicazione alla Direzione Generale che provvederà agli opportuni accorpamenti funzionali con apposita disposizione.
4. La rilevazione delle presenze avviene mediante l'uso del tesserino magnetico individuale in entrata e in uscita dal servizio attraverso i rilevatori dislocati nelle varie postazioni dell'Istituto.

Art. 9

Articolazione dell'orario di lavoro

1. L'orario di lavoro è articolato su 36 ore settimanali da effettuarsi nel rispetto delle fasce sopra indicate, nonché delle eventuali ulteriori disposizioni stabilite dal dirigente competente in relazione alle esigenze della struttura di appartenenza.
Sono consentiti ordinariamente i seguenti margini di flessibilità, salvo che in presenza di esigenze della struttura di appartenenza la cui motivata e formale valutazione è demandata al relativo Dirigente responsabile:

- *servizio antimeridiano*: flessibilità di 30 minuti rispetto all'orario di ingresso e di 30 minuti rispetto all'orario di uscita;
- *servizio pomeridiano*: flessibilità di 30 minuti rispetto all'orario di ingresso e di 30 minuti rispetto all'orario di uscita.

2. Le compensazioni all'interno delle fasce di flessibilità possono essere effettuate nella stessa giornata; le compensazioni a debito non giornaliere vanno definite entro il mese successivo, con le modalità stabilite in accordo con il responsabile della struttura di appartenenza. L'eventuale debito orario può essere cumulato e recuperato con appositi, ulteriori rientri pomeridiani secondo le disposizioni del responsabile della struttura di appartenenza. Le ore a debito relative all'anno di riferimento, qualora non recuperate entro il mese di febbraio dell'anno successivo, mediante un piano di rientro concordato con il responsabile della struttura di appartenenza, determinano il recupero della corrispondente retribuzione.

3. L'effettivo utilizzo dell'istituto della flessibilità è funzionale alle esigenze di servizio, da intendersi comunque prevalenti su quelle individuali. Pertanto, in casi di particolare necessità, per periodi di tempo definiti e previa autorizzazione del dirigente responsabile della struttura di appartenenza (d'intesa con la Direzione Generale), può essere consentita caso per caso una flessibilità diversa da quella ordinaria, in entrata o in uscita. Può essere altresì stabilita una diversa articolazione dell'orario in attuazione dei poteri di organizzazione di cui all'art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 10

Banca delle Ore

1. Le eccedenze orarie maturate all'interno delle fasce di flessibilità e autorizzate, eventualmente anche a ratifica, dal dirigente responsabile della struttura confluiscono nel conto del lavoratore ai fini della banca delle ore e danno luogo a recupero orario o, in alternativa, a monetizzazione, nei limiti e alle condizioni previste dal successivo art. 13. Le eventuali eccedenze non autorizzate vengono azzerate nel mese di marzo dell'anno successivo. Per le ore a debito relative all'anno di riferimento, si procede al recupero della corrispondente retribuzione.

2. Le eccedenze cumulate nella banca delle ore possono essere trasformate in riposi compensativi anche per l'intera giornata lavorativa (semprechè risulti maturato un numero di ore sufficiente a garantire la copertura dell'orario minimo giornaliero richiesto), compatibilmente alle esigenze di servizio.
